

Publicato il 06/03/2024

N. [00183/2024](#) REG.PROV.COLL.
N. [00136/2023](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2023, proposto da

Graziella Melloni, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Dal Pra', Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianmarco Tavolacci in Cagliari, via Carbonia 22;

contro

Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Serusi, Manuela Gagliega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Manuela

Gagliega;

nei confronti

Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea, Francesco Saverio Marini, Matteo Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del 12.12.2022, prot. A00.c_g015.12/12/2022.0145648, con cui il Comune di Olbia, nelle persone del Direttore del Settore Tecnico e del Responsabile della Viabilità, ha dichiarato di non poter procedere al collaudo e all'acquisizione delle opere di urbanizzazione esterne all'ambito della zona B di Porto Rotondo, nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Olbia di provvedere alla presa in carico di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in Porto Rotondo, attualmente gestite dal Consorzio, e delle aree su cui queste insistono, e per la conseguente condanna del Comune di Olbia a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere al suddetto obbligo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e del Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la

dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che la ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Olbia alla presa in carico di tutte le opere di urbanizzazione realizzate a Porto Rotondo, attualmente gestite dal Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo, e delle aree sulle quali queste insistono;

- rilevato che in fatto ha allegato di essere proprietaria di immobili in Olbia nella località Porto Rotondo, area urbanizzata in virtù, da un lato (per la c.d. Zona B), di un Piano di Lottizzazione del 1963, con variante del 1969 approvata nel 1973, ricomprendente l'intero territorio di Porto Rotondo e, dall'altro (per la c.d. Zona F), di titoli edificatori diretti, sulla base di progetti che prevedevano contestualmente la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione;

- rilevato che il Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo e il Comune di Olbia si sono costituiti in giudizio evidenziando che la ricorrente ha chiesto in questa sede l'acquisizione da parte del Comune di tutte le opere di urbanizzazione delle Zone B ed F, nonostante siano circa 2500 i proprietari di unità immobiliari in Porto Rotondo;

- ritenuto che i proprietari diversi dall'odierna ricorrente potrebbero avere un interesse contrario a quello fatto valere da quest'ultima in questa sede, contestando ad esempio la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione da parte del

Comune delle opere di urbanizzazione (vedi TAR Sardegna n. 17 del 12 gennaio 2016; TAR Sardegna n. 1013 del 13 dicembre 2023);

- ritenuto, quindi, che nei loro confronti, e cioè verso tutti i singoli proprietari di aree e residenze site a Porto Rotondo, Zone B ed F (vedi TAR Sardegna, ordinanza n. 844 dell'8 novembre 2016, n. 1013 del 13 dicembre 2023), vada integrato il contraddittorio ex art. 49 comma 1 c.p.a.;

- ritenuto che in considerazione del rilevante numero dei predetti proprietari, alla notifica debba procedersi per pubblici proclami ex art. 49 comma 3 c.p.a.;

- ritenuto che tale incumbente, possa essere adempiuto ex art. 52 comma 2 c.p.a. (che richiama l'art. 151 c.p.c. della notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi quelli per via telematica o fax), attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Olbia e sul sito web del Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo, di un avviso contenente: a) copia di un riassunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i proprietari di Porto Rotondo; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) sul quale poter individuare ogni altra indicazione utile;

- ritenuto che a tale pubblicazione parte ricorrente dovrà procedere nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, che l'avviso dovrà restare

pubblicato sui siti web sopra indicati per almeno 30 giorni consecutivi, e che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e termini suindicati, dovrà essere depositata da parte ricorrente entro i 20 giorni successivi all'esecuzione della stessa;

- ritenuta la necessità di rinviare l'udienza di discussione della causa in modo da consentire a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei termini appena esposti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda):

- dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente ad eseguire la notificazione del ricorso per pubblici proclami, nei termini esposti in parte motiva;

- fissa per la discussione della causa l'udienza pubblica del 7 novembre 2024.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente FF

Antonio Plaisant, Consigliere

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Jessica Bonetto

IL PRESIDENTE

Tito Aru

IL SEGRETARIO